

AUTOSTRADA VALDASTICO

A31 NORD

1° LOTTO

Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

PROGETTO DEFINITIVO

CUP	G21B1 30006 60005
WBS	B25.A31N.L1
COMMESSA	J16L1


COMMITTENTE



S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
Area Costruzioni Autostradali

CAPO COMMESSA
PER LA PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Gabriella Costantini

PRESTATORE DI SERVIZI:
CONSORZIO RAETIA



RAPPRESENTANTE: Dott. Ing. Alberto Scotti


RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Technital S.p.A. - Dott. Ing. Andrea Renso



PROGETTAZIONE:

3TI 3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.

Il Responsabile
Dott. Ing. Stefano Luca Possati



ELABORATO: **PARTE ECONOMICA**

Capitolati
Schema di Contratto

Progressivo	Rev.
02 03 01 001 02	

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	SCALA: ---
00	MARZO 2017	PRIMA EMISSIONE	3TI PROGETTI - M.MATTA	M.SORGE	S.L.POSSATI	NOME FILE: J16L1_02_03_01_001_0101_OPD_02.dwg
02	GIUGNO 2017	REVISIONE PER VERIFICA	3TI PROGETTI - M.MATTA	M.SORGE	S.L.POSSATI	CM. PROGR. FG. LIV. REV.
02	LUGLIO 2017	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI	3TI PROGETTI - M.MATTA	M.SORGE	S.L.POSSATI	J16L1_02_03_01_001_0101_OPD_02

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER APPALTO AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

TRA

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto di AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A., in qualità di _____, con Sede Legale in Via Flavio Gioia n°71 - 37135 VERONA, Partita I.V.A. n. 03614140238 (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata **Committente**)

E

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto di _____, in qualità di _____, con Sede Legale in Via _____ - _____, Partita I.V.A. n. _____ (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata **Appaltatore**)

PREMESSO

- A. che l'Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma del Presidente di *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* Prot. del .../.../ l'**avvio del procedimento concorsuale per** l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ***Autostrada Valdastico A31 Nord —1 Lotto da Piovene Rocchette a Valle dell'Astico***, il cui importo complessivo a base d'appalto e pari ad €, di cui € per oneri relativi alla progettazione esecutiva assoggettabili a ribasso e di € per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- B. che *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il _____ e pubblicato sulla stessa al n. _____, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. del .../.../ ha indetto una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61, del D. Lgs. n.° 50/2016 e s.m.i., aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 del citato D. Lgs. n.° 50/2016 s.m.i., per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in argomento;
- C. all'esito dell'anzidetta procedura è stata disposta dal Presidente *Autostrada Brescia Verona*

Vicenza Padova S.p.A./dal Responsabile della Direzione Appalti e Acquisti/,
l'aggiudicazione in favore di _____ comunicata ex art.76 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a
tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del . ./ . / , prot. CDG;

- D. che l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e che, divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva in data.../.../..... con apposita determinazione *Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. Prot. CDG--P*, qui allegata con la **lettera**
" ", si può procedere alla stipula del relativo Contratto;
- E. che in data _____ // il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno dato
concordemente atto, con Verbale da entrambi sottoscritto, qui allegato con la **lettera** " " del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del
presente affidamento;
- F. che il suddetto Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria
offerta in sede di gara, qui allegata con la **lettera** " _ **ed in particolare** di avere offerto il
prezzo di €, di cui € per oneri relativi alla sicurezza, non
soggetti a ribasso, ed € _____ quale prezzo offerto per gli oneri di progettazione
esecutiva, assoggettati a ribasso;
- G. (eventuale, in caso di R.T.I.)** che con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n.
*/in data .../ .../ per Dott. Notaio in
iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese si sono costituite, ai sensi
dell'art. 48 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al
legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della/e
mandante/i tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente
affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto, atto che quivi si allega, in copia
conforme all'originale, sotto la lettera " ";*
- H. (eventuale, decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle
informazioni antimafia)** che, ai sensi dell'art. 92, comma 3°, del D.Lgs. n. 159/2011 e
stante il decorso del termine di **30**giorni dalla ricezione delle richieste antimafia da parte
dell'UT.G.-Prefettura di , giusta richiesta *Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova S.p.A. prot.*
del .../.../..... per l'Impresa mandataria
/all'impresa/e mandante/i, che si allega a quest'atto con la lettera " ", *Autostrada*

Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto;

- I.** che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate dall'U.T.G.-Prefettura di, in data.../.../conProt. n. che.. si allega a quest'atto con la lettera "_ relativa all'Impresa (*eventuale, in caso di RTI e per ognuno dei componenti ii Raggruppamento*) rilasciate dall' UT.G.-Prefettura di, in data .../ .../ con Prot. n., relativa all'impresa mandataria/ all'impresa/e mandante/i.....) che si allega a quest'atto con la lettera " ..
- J.** che tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

**Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite
si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1

VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., ai sensi del D.Lgs.n.° 50/2016 e s.m.i., affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori della "Autostrada Valdastico A31 Nord — 1 Lotto da Piovene Rocchette a Valle dell'Astico" secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto Lavori Parte Tecnica (di seguito anche "CSA Lavori — Parte Prima e Parte Seconda – specificazioni Tecniche")e suoi allegati *sub lett. "...".*

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e del CSA Lavori — Parte Tecnica e suoi Allegati e del progetto esecutivo completo delle migliorie tecniche proposte.

ART. 3

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonchè i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- a. *(eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la Procura Speciale prodotta dall'Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata con la lettera "_____".*
- b. n.° _____ Verbali della Commissione di gara e la Disposizione di aggiudicazione definitiva a firma del Presidente dell' *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.*, qui allegati **sub lett. "**_____".
- c. la Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 5 e 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., qui allegata **sub lett. "**_____".
- d. il Verbale di cantierabilità qui allegato **sub lett. "**_____";
- e. le Dichiarazioni formulate dall'appaltatore in sede di gara, qui allegate **sub lett. "**_____".
- f. (eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato **sub lett. "**_____";
- g. (in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento) *l'informativa prefettizia rilasciata dall'UT.G. Prefettura di _____ per l'impresa _____, allegata a quest'atto sub lett. "*_____";
- g. (in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento) la richiesta trasmessa dalla S.A. all'U.T.G.-Prefettura di _____ per l'impresa _____ allegata a quest'atto **sub lett. "**_____".
- h. gli Elaborati di Progetto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento che si compongono di n.° _____ (_____) atti ed elaborati, comprensivi del Cronoprogramma e del Capitolato Speciale di Appalto, allegati al presente atto con il relativo indice descrittivo sotto la lettera "_____".
- j. la Lista delle categorie di lavoro e forniture (offerta prezzi) prodotte dall'Appaltatore in sede di gara, da cui si rilevano le voci dei prezzi del corrispettivo dell'affidamento, allegata al presente atto sotto la lettera "_____ " unitamente all'Analisi nuovi prezzi *(in caso di aggiudicatario a seguito di procedimento di verifica di congruità) e ai Giustificativi prodotti;*
- k. l'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, composta di n.° _____ (_____) atti ed elaborati progettuali redatti dallo stesso, qui allegata con il relativo indice descrittivo sotto la lettera " _____";

1. la garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, co. 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. _____ a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, qui allegata sotto a lettera ____" unitamente alla/e Certificazione/i di qualità;
- m. la copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prodotta dall'Appaltatore con Polizza Car/Rct, allegata al presente \atto sotto la lettera " "
- n. la Dichiarazione di impegno a rilasciare la polizza relativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile professionale dei progettisti prodotta dall'Appaltatore, allegata al presente atto con la lettera "...".
- o. il Piano Operativo di Sicurezza, qui allegato con la lettera "...";
- p. la Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta, che si allega sotto la lettera " ", con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.105 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e sono stati indicati ai sensi e per gli effetti della medesima disposizione, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, ed è stata indicata la terna dei subappaltatori in conformità al comma 6 del citato art. 105 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- o. l'Ordine di Servizio relativo alla consegna delle attività progettuali, qui allegato con la lettera " .
- p. *(eventuale, in caso di avvalimento) il contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria....., qui allegato con la lettera " "*
- q. *(eventuale, in caso di Protocollo di Legalità già stipulato) il Protocollo di legalità qui allegato con la lettera " _"*

L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati. L'Appaltatore resta obbligato all'esecuzione delle opere secondo le disposizioni normative vigenti.

In particolare, si richiamano, per quanto applicabili al Contratto:

- a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, per la parte ancora in vigore;
- b) il D. Lgs. n.° 152/06 e s.m.i.;
- c) il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) il D. Lgs.n.° 81/2008 e s.m.i.;
- e) la Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
- f) il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;
- g) il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

- h) la Legge n. 190/2012 s.m.i.;
- i) il D.M. n.° 161/2012 e s.m.i.

|||||t|||||||

ART. 4
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Oltre a tutto quanto meglio specificato negli articoli del presente Contratto, sono ad esclusivo carico dell'esecutore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo dell'Appalto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nonchè ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione dell'Appalto a regola d'arte, assumendo l'esecutore con la sottoscrizione del Contratto medesimo ogni inerente e conseguente alea. A tal fine l'esecutore dovrà in particolare:

- a)** provvedere all'impianto, alla manutenzione ed all'illuminazione diurna e notturna del Cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori ove richiesto dalla S.A., ivi compresi gli occorrenti allacciamenti (energia elettrica, acque, canalizzazione acque luride, etc.) e relativi oneri di erogazione, nonchè provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per la sicurezza dei Cantieri stessi, ivi compresi gli adeguamenti del Cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e i necessari presidi ambientali atti a garantire la costante tutela dell'ambiente;
- b)** assicurare il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera occorrente per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- c)** provvedere a tutte le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorra alla realizzazione dei lavori secondo le più elevate regole dell'arte;
- d)** provvedere ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere, anche su motivata richiesta dalla S.A.;
- e)** provvedere alle spese per le vie di accesso al Cantiere e per la viabilità interna allo stesso; provvedere alla realizzazione della cantierizzazione e alla realizzazione degli allacci ai pubblici servizi di tutte le aree di cantiere fisso o mobile;
- f)** demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la S.A. accerti eseguite in difformità alle più elevate regole dell'arte ovvero in difformità rispetto alle previsioni contrattuali, provvedendo alla eliminazione di tutti i difetti e/o vizi di costruzione;

g) porre a disposizione dalla S.A., anche durante il corso dell'esecuzione dell'Appalto, tutto il personale ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, l'occorrente per la verifica della esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto secondo le più elevate regole dell'arte, provvedendo altresì alle attività da porre in essere per ristabilire le parti del lavoro alterate nell'esecuzione di tali verifiche;

h) pianificare i lavori di esecuzione in modo da consentire l'ottimizzazione delle tecniche di intervento e la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio con il tessuto sociale, il paesaggio e le proprietà vicine e ciò espressamente tenendo indenne e manlevando la S.A. dalle conseguenze di ogni molestia o danno che terzi avessero a lamentare in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;

i) provvedere, al termine dei lavori, alla rimessa in pristino delle aree interessate dai Cantieri, dai lavori, dai depositi temporanei, dalle strade di Cantiere e di servizio e di qualsiasi altra area che sia stata oggetto di occupazione temporanea, anche mediante l'attuazione degli specifici interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti in progetto e/o prescritti dagli Enti competenti in materia ambientale;

j) porre a disposizione presso le aree di Cantiere, ad uso del personale dalla S.A. e dei soggetti dal medesimo autorizzati, del Responsabile Ambientale, locali completamente arredati, illuminati nonchè dotati delle attrezzature logistiche e funzionali agli stessi occorrenti per l'espletamento dei propri compiti e per l'esercizio delle proprie prerogative a termini di Capitolato, assumendo a proprio carico i relativi oneri di gestione;

k) eseguire tutti gli interventi che si rendessero necessari per la bonifica e la protezione ambientale della zona interessata dai lavori, quali l'impermeabilizzazione dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali inquinati e pericolosi, e quant'altro a tal fine necessario in conformità alle specifiche autorizzazioni ed obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo modalità indicate dalla Direzione dei Lavori e sotto la supervisione del Responsabile Ambientale. Gli oneri inerenti i servizi e le lavorazioni necessari al solo adeguamento ai sensi della normativa vigente delle aree di cantiere propedeutico all'avvio delle lavorazioni di contratto si intendono a carico del Committente;

l) il recepimento di tutte le Prescrizioni e Raccomandazioni della Delibera CIPE 21/2013, comprese in particolare le obbligazioni dell'appaltatore in fase esecutiva di cantiere, con riferimento anche ai contenuti ed alle previsioni dell'elaborato del progetto definitivo "Relazione di cui all'art. 166 del D. Lgs. 163/2006";

m) il recepimento di tutte le Prescrizioni e Raccomandazioni delle ulteriori delibere CIPE e di tutti gli atti autorizzativi ed approvativi comunque denominati, emanate nel corso dell'iter approvativo, successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, e che qui vengono richiamati in via principale (da completarsi all'esito dell'iter autorizzativo);

n) L'esecuzione dei monitoraggi, nonché delle indagini geognostiche di maggior dettaglio, per le quali il progettista del progetto esecutivo ravvisi la necessità per la precisa conoscenza del contesto; in tal caso l'affidatario deve comunque dare previa informativa al RUP, perché possa disporre la presenza del Direttore dei Lavori;

o) Il possesso della Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere;

p) l'esecutore è obbligato a trasmettere al Direttore dei Lavori, su supporto cartaceo e/o informatico, le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate dall'apposito Modello di Trasmissione finalizzate all'aggiornamento del Catasto Strade Nello specifico alla messa a punto di tutte le procedure per l'implementazione delle seguenti funzioni obiettivo:

- restituzione della geometria dell'asse stradale (planimetria ed altimetria), - rilievo e restituzione del catasto della segnaletica stradale (orizzontale, verticale e luminosa) presente sul tratto autostradale in questione;

- rilievo e restituzione del catasto dei dispositivi di ritenuta (barriere di sicurezza, attenuatori d'urto) presenti sul tratto autostradale in questione;

- rilievo e restituzione del catasto delle pavimentazioni stradali presenti nel tratto autostradale in questione.

Le schede in bianco e/o la modalità di informatizzazione delle schede, saranno fornite su richiesta dell'esecutore per essere da quest'ultimo compilate e restituite.

In particolare l'esecutore dovrà trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:

1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto relativamente alle Schede delle opere già realizzate;
2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i certificati finali di Pagamento.

In caso di realizzazione di nuove porzioni di tracciati l'esecutore dovrà consegnare l'asse stradale del tracciato principale e di eventuali rampe di svincolo in formato shapefile georiferito, in coordinate geografiche con quote ellissoidi che inquadrano nel sistema di riferimento WGS84.

L'Appaltatore, inoltre:

- conferma il nominato Direttore Tecnico nella persona dell'Ing.
nato a () il giorno (C.F.:). In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico potrà operare solo previo consenso espresso di *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.*;
- attesta, altresì, l'avvenuta ricezione di tutta la documentazione posta a base di gara da *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.*, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di ritenerla idonea per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell'opera; l'esecutore dichiara altresì la perfetta realizzabilità e funzionalità dell'Opera nei termini e condizioni di cui all'allegato Capitolato, assumendo la piena ed esclusiva responsabilità in merito all'esecuzione della stessa sia nei confronti del Committente sia nei confronti dei terzi.

ART. 5

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., e pari ad €..... (di cui € a corpo ed €..... a misura), comprensivo di .. per oneri della sicurezza e di € per oneri di progettazione esecutiva (*fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esecuzione di indagini e misurazioni propedeutiche all'elaborazione del progetto esecutivo; l'implementazione, l'adozione e il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale; l'esecuzione delle attività previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale; le attività di Responsabile Ambientale, etc*).

Si specifica che ai sensi del comma 5-bis, nell'art. 59 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per le prestazioni "a corpo" il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Sono escluse dal presente Affidamento le attività di Bonifica da Ordigni Bellici (ed i relativi Costi della Sicurezza).

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art.1664 co.1 del codice civile.

[In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa]

Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a giustificazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali e delle lavorazioni presenti nell'appalto, alle _____ a ed alla disponibilità delle stesse per tutta la durata dei lavori.

I lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali, nelle parti di lavoro appartenenti alle categorie generali diverse da quella prevalente e in più categorie di opere specializzate con i relativi importi, riportati nel seguente prospetto.

Prospetto delle categorie di opere (D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e D.M. 10/11/2016, n. 248)

	CATEGORIA PREVALENTE	XV	EURO
OG3	Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti e relative opere Complementari		
	ULTERIORI CATEGORIE		
OG10	Impianti di pubblica illuminazione		
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza		
OS12-B	Barriere paramassi e simili		
OS21	Opere strutturali speciali di fondazione		
OS24	Verde e arredo urbano		
	..q,	Sommano per le opere a Corpo e a misura	
	Di cui per oneri D.lgs. 81/08e D.lgs. 106/09 non soggetti a ribasso		

	CATEGORIA SCORPORABILE	EURO
	..q,	Sommano per le opere a Corpo e a misura
	Di cui per oneri D.lgs. 81/08e D.lgs. 106/09 non soggetti a ribasso	

	CATEGORIA DI OPERE SPECIALIZZATE	EURO

..q, Sommano per le opere a Corpo e a misura Di cui per oneri D.lgs. 81/08e D.lgs. 106/09 non soggetti a ribasso	
--	--

ART. 6 VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del richiamato CSA.

ART. 7 ANTICIPAZIONE, CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ

7 a) Fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all'ufficio di *"Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.*, responsabile del pagamento, come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le "Istruzioni operative per la compilazione della Fattura PA" pubblicate sul sito istituzionale di *"Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.*", www.autobspd.it, alla voce "Fatturazione Elettronica"; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è [_____]

7b) Anticipazione

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. erogherà all'esecutore l'anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, co. 18 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

7c) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativo ammontare.

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell'importo di €1.500.000,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri della sicurezza.

L'importo degli oneri per la sicurezza é corrisposto a corpo, applicando l'elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od

omissioni e proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri, in conformità a quanto previsto nell'art. 1.8 del CSA Parte Prima].

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di "Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A." della fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalità indicate nel CSA Lavori. ⁶

In caso di ritardo, per causa imputabile al Committente, nel pagamento delle somme dovute in acconto rispetto al termine previsto dall' Art. 113-bis, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'esecutore avrà diritto al pagamento degli interessi corrispondenti al tasso legale applicabile sulle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dal giorno successivo sono invece dovuti gli interessi moratori.

In conformità all' art. 30, co. 5 ss. D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva ("DURC") relativo a personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, cottimi e sub affidamenti di cui all'articolo 105 D. Lgs. 50/2016, impiegati nell'esecuzione del presente contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, cottimi e sub affidamenti di cui all'articolo 105 D. Lgs. 50/2016, impiegati nell'esecuzione del presente contratto, il responsabile unico del procedimento ("RUP") invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore/cottimista o subaffidatario inadempiente nel caso di pagamento diretto a questi ultimi ai sensi dell'articolo 105 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La misura degli interessi previsti al presente articolo e in ogni caso comprensiva del maggior danno ai sensi dell'Art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per la corresponsione degli acconti e/o della rata di saldo rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

L'esecutore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie riserve secondo quanto previsto dall'art. 191 del DPR 207/2010. All'ultimazione di ciascuna lavorazione, indicata nel Programma Lavori facente parte integrante degli elaborati del Progetto Esecutivo, l'esecutore ne darà comunicazione alla S.A. e invierà, unitamente a tale comunicazione, tutta la documentazione necessaria a dimostrare nel dettaglio l'effettivo completamento della lavorazione stessa, inclusa la documentazione necessaria "a dimostrare nel dettaglio l'effettivo completamento" di ciascuna singola lavorazione cui si riferisce il SAL;

La mancata ottemperanza, anche parziale, da parte dell'esecutore a quanto sopra previsto comporterà la sospensione dell'emissione da parte della S.A. del SAL relativo all'intervento in questione, senza che l'esecutore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Qualora durante lo svolgimento dei lavori per motivi non dipendenti dall'esecutore risulti la temporanea impossibilità di completare una fase di lavorazione indicata nel Programma Lavori, la S.A. potrà riconoscere discrezionalmente, dietro richiesta dell'esecutore, il valore della parte della sottovoce interessata corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti e procedere all'emissione del conseguente SAL.

Tale richiesta dell'esecutore potrà essere accolta qualora risulti che egli abbia operato con ogni mezzo possibile a disposizione, al fine di raggiungere la produzione prevista secondo il programma dei lavori e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi.

La S.A. durante lo svolgimento dei lavori si riserva la facoltà di emettere SAL per materiali a piè d'opera ai sensi dell'Art. 180 del D.P.R. 207/10.

La S.A. verificherà l'ultimazione di ciascuna lavorazione e quindi l'ammontare dovuto all'esecutore . Detto ammontare dovrà essere ridotto dell'importo delle penali eventualmente maturate a carico dell'esecutore.

Al termine della suddetta verifica, la S.A. provvederà, **entro 45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione completa, ad emettere il certificato di Pagamento in Acconto.

Gli oneri per la sicurezza saranno determinati mediante applicazione percentuale sull'importo a corpo degli stessi - da erogarsi in base all'avanzamento dei lavori e dei servizi - fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo.

7d) Pagamento della progettazione

La S.A. provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, a favore dell'esecutore, con le seguenti modalità:

- 1.un primo acconto, pari al 30% (trenta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori;
- 2.un secondo acconto, pari al 25% (venticinque per cento) entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- 3.il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all'esecutore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all'Art.79, comma 7, del D.P.R.207/10, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 sarà effettuato da parte della S.A. direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'esecutore.

L'importo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva è comprensivo di tutte le attività progettuali relative alla redazione delle varianti sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori. Potranno essere riconosciute le attività di progettazione relative ad opere non comprese nell'appalto (compensate con la stessa aliquota percentuale determinata sulla base dell'importo offerto per la redazione del progetto esecutivo e sarà applicata all'importo differenziale dei lavori variati) nei soli casi e nei limiti consentiti dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

I pagamenti di cui al presente articolo, sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

7e) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, come aggiornati alla Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017, ed alla Delibera C.I.P.E. del 28.1.2015 n. 15. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe del presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori, e tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve dare immediata comunicazione *all' Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso, di cui al seguente codice IBAN:, esonerando *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono: 1

- a) Sig. — natoa..... it/^W, c.f.
- b) Sig. — nato a \,.,/ / , c.f.,.....
- c)

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'*Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* — (Direzione Appalti e Acquisti) / Amministrazione , via Flavio Gioia n.71 - 37135 Verona - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Inoltre, come previsto negli ulteriori obblighi previsti dalla Delibera C.I.P.E. del 28.1.2015 n. 15 “Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014”, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di sottoscrizione del Protocollo operativo previsto dalla detta Delibera.

ART. 8

CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente Contratto ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. potranno essere effettuate solo nei confronti di banche o intermediari finanziari - disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia - il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all'Amministrazione aggiudicatrice, mediante Raccomandata A.R. o PEC da inoltrarsi presso la *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* —(Direzione Appalti e Acquisti) / Amministrazione, via Flavio Gioia n.71 - 37135 Verona, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e della Delibera C.I.P.E. del 28.1.2015 n. 15

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.*.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione é subordinata all'approvazione del Committente in ordine alla sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima.

Resta inteso che *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

ART. 9

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALI

9a) Termini.

L'inizio dei lavori verrà disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed alle condizioni e termini di cui al CSA di Lavori.

Termine di Ultimazione (TU) di tutti i lavori oggetto del presente Contratto e fissato in giorni (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori, compresi il numero di giorni pari a 120 per andamento stagionale sfavorevole; la tempistica dei lavori è articolata secondo il cronoprogramma di progetto allegato al Contratto.

A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascerà tempestivamente il certificato di ultimazione lavori.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori.

9b) Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna del progetto esecutivo ovvero delle modifiche/integrazioni richieste da *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* nei termini stabiliti nel CSA di Lavori, verrà applicata una penale in misura giornaliera pari a 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale della progettazione esecutiva, determinato in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento del detto ammontare netto contrattuale della progettazione esecutiva, salvo il danno ulteriore. Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto 9a), verrà applicata una penale giornaliera pari a t a 1 per mille dell'importo del contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per le ultimazioni delle parti verrà applicata una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'importo della parte di lavorazione programmate fino a quel momento, come previsto da cronoprogramma di esecuzione delle opere. I relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando le lavorazioni nel rispetto del termine finale).

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori (PED) o aggiornamento dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verrà applicata una penale giornaliera corrispondente ad 1/10 della stessa penale giornaliera del ritardo rispetto al TU.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di sicurezza verrà applicata una penale giornaliera in misura pari allo 0,1 % degli oneri della sicurezza.

L'importo complessivo delle penali, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, salvo il danno ulteriore. Quando l'importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e secondo le modalità di cui al CSA, fermo restando il diritto della S.A. al risarcimento del danno.

9c) Proroghe e differimento dei termini di esecuzione,

L'esecutore dovrà coordinare tutte le attività e le prestazioni oggetto dell'Appalto assumendosi ogni responsabilità per eventuali slittamenti dei tempi contrattuali, fatta eccezione per i casi in cui i medesimi derivino da fatti e circostanze di cui l'esecutore non sia chiamato a rispondere a termini del CSA e comunque a lui non imputabili. Qualora nel corso delle attività oggetto dell'Appalto, si verificassero cause per cui l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

L'esecutore dovrà, comunque, procedere alla esecuzione secondo il PED di tutte le attività ed i lavori non direttamente interessati dai menzionati fatti impeditivi.

Nei casi in cui, nonostante la diligenza dell'esecutore, per ragioni di pubblico interesse o necessità, emerga un ritardo nello svolgimento delle prestazioni rispetto al PED approvato e non siano stati adottati corrispondenti provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l'esecutore, onde non incorrere nelle penali stabilite, dovrà esporre con specifica istanza la sussistenza delle ragioni che hanno determinato il predetto ritardo, con adeguata giustificazione dei connessi differimenti dei tempi di esecuzione, richiedendone la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di mancata presentazione da parte dell'esecutore delle giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e del RUP e vi sia ritardo rispetto al PED, verranno applicate le penali stabilite in Contratto e in Capitolato.

L'esecutore dovrà ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi, rallentamenti da parte dello stesso e comunque per esigenze della S.A.. Anche gli oneri rappresentati dal lavoro notturno e festivo sono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto e pertanto nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall'esecutore. Si intendono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri relativi alla predisposizione della documentazione tecnica e all'ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie per le lavorazioni in periodo notturno (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ottenimento di specifica deroga ai limiti acustici), nonchè quelli relativi alla definizione; all'attuazione di interventi di mitigazione ambientale aggiuntivi

rispetto a quelli di progetto, ritenuti comunque necessari dal Responsabile Ambientale e/o prescritti dagli Enti competenti. Si precisa che l'orario notturno potrà essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della S.A., e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall'esecutore.

9d) Interruzione e ripresa delle attività

L'esecutore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto. Al di fuori delle ipotesi previste nel presente articolo, l'eventuale interruzione che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che darà facoltà alla S.A. di risolvere il Contratto così come di seguito previsto, fermo restando il diritto della S.A. al risarcimento dei danni. Qualora eccezionali condizioni climatiche e/o altre circostanze speciali e/o cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano, in via temporanea che le prestazioni oggetto del Contratto procedano utilmente a regola d'arte e nel rispetto del PED, il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione delle attività. La sospensione sarà formalizzata tramite apposito Ordine di Servizio emanato dal Direttore dei Lavori, che compila, ai sensi dell'art.107 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nelle circostanze speciali sopra richiamate sono ricomprese altresì le situazioni che, nei limiti ed alle condizioni del Contratto, determinano la necessità di redigere varianti in corso d'opera riconducibili a cause di forza maggiore, sorpresa geologica e sopravvenute disposizioni di legge o comunque richieste dalla S.A.

Ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 50/2016, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 107, co. 2, D. Lgs. 50/2016, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In caso di accoglimento della richiesta di risoluzione, l'esecutore non avrà diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, mentre avrà diritto al pagamento, a termini di Contratto, delle prestazioni regolarmente eseguite.

La sospensione permarrà per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, ai sensi dell'art. 107, co. 3 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'esecutore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione delle attività senza che queste siano riprese, potrà diffidare per iscritto il Direttore dei Lavori e la S.A. affinché la D.L. disponga la ripresa. La diffida anche nei confronti della S.A. costituisce condizione necessaria perché l'esecutore possa formulare contestazioni in ordine alla illegittima maggiore durata della sospensione e/o richieste conseguenti.

Cessate le cause che hanno determinato la sospensione delle attività, il Direttore dei Lavori ordinerà la ripresa delle stesse tramite apposito Ordine di Servizio emesso dal Direttore dei Lavori nel quale verranno indicati gli eventuali maggiori termini contrattuali, su conforme disposizione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107, co. 3 D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

La sospensione, disposta nei termini sopra descritti, comporta il differimento dei tempi di ultimazione per parti e del Termine di Ultimazione Finale dell'Opera per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 107, co.2 del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo in conseguenza della sospensione.

Qualora il regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto sia impedito solo parzialmente, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale delle attività non realizzabili in conseguenza degli impedimenti verificatisi. La sospensione parziale delle attività verrà formalizzata tramite apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'esecutore ed avrà efficacia dal momento di tale ultima sottoscrizione. L'esecutore è tenuto ad eseguire le attività che risultano eseguibili.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, ai sensi dell'art. 107, co. 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Cessate le cause che hanno determinato la sospensione parziale delle attività, il Direttore dei Lavori ordinerà la ripresa delle lavorazioni tramite Ordine di Servizio nel quale verranno indicati gli eventuali maggiori tempi contrattuali, su conforme disposizione del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga dei termini intermedi e del Termine di Ultimazione sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono programma.

L'esecutore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione totale e/o parziale delle attività, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, nonché rischi di significativa alterazione dello stato qualitativo delle componenti ambientali.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, ovvero del termine di ultimazione degli stessi:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili, ivi inclusi gli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica di cui il progettista dell'esecutivo ravvisi la necessità rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze tra l'esecutore e il personale dipendente o a qualunque titolo utilizzato per l'esecuzione dell'appalto;

- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal RUP o dagli organi ed amministrazioni competenti, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retribuiti contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA ed alla normativa di riferimento.

In caso di sospensione illegittima, in conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si applica quanto disposto dal suddetto articolo.

ART. 10

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, la Commissione di Collaudo effettuerà il Collaudo, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, del codice e art. 215 del DPR 207/10.

La Commissione di Collaudo, nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà altresì avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore con oneri a carico dell'esecutore.

Le operazioni di Collaudo saranno volte a verificare e certificare che l'Opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche stabilite ed in conformità al Contratto e al progetto approvato, emettendo anche un giudizio sulla funzionalità dell'Opera; il Collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra di loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative siano state espletate diligentemente e tempestivamente. Il Collaudo comprende altresì tutte le ulteriori verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il Collaudo comprenderà, inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 215 DPR 207/2010, l'esame delle contestazioni/riserve, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal detto DPR 207/2010.

Ultimate le operazioni di Collaudo, la Commissione di Collaudo, qualora ritenga collaudabile l'Opera, emette il certificato di Collaudo. Il certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso il predetto termine di due anni, il Collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo, l'esecutore é tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'Opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

La Commissione di Collaudo, qualora rilevi difetti o mancanze riguardo l'esecuzione dell'Opera tali da rendere la medesima non collaudabile, ne informa ex art. 232 del DPR 207/2010 la S.A. per le ulteriori sue determinazioni, trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del DPR 207/2010.

Alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio la S.A. provvederà, con le cautele previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio la S.A. provvederà al pagamento della rata di saldo, ossia alla liquidazione all'esecutore, dedotte le eventuali ritenute contemplate nel certificato di Collaudo, delle ritenute di cui ai precedenti articoli; ciò previa presentazione della garanzia fideiussoria a prima richiesta per un importo pari a quello oggetto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Qualora l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La liquidazione della rata di saldo é subordinata alla stipula da parte dell'esecutore delle polizze assicurative di cui agli articoli precedenti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'Opera si sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Alla S.A. e riconosciuta, altresì, la facoltà di procedere ad eseguire in corso d'opera tutte le prove, verifiche, interventi e collaudi opportuni, concordandone le modalità con l'esecutore. L'eventuale Collaudo parziale favorevole non libera l'esecutore dalle responsabilità per la esecuzione dell'intera Opera a regola d'arte.

Qualora alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio fossero ancora pendenti il completamento delle procedure espropriative, il perfezionamento degli atti regolanti i rapporti con enti pubblici e privati, la S.A. qualora non riscontri negligenze circa gli obblighi e gli adempimenti previsti al riguardo dalle disposizioni normative e/o contrattuali, procederà ugualmente all'emissione del certificato di Collaudo provvisorio, a condizione che l'esecutore presti una idonea garanzia bancaria o assicurativa, a prima richiesta, ad integrale copertura degli oneri connessi alle residue incombenze unitamente ad idoneo atto di sottomissione che fissi modi e tempi per l'effettuazione delle prestazioni non completate e rinviate a dopo il Collaudo.

Qualora da parte della S.A. si verifichi la necessità di procedere ad una consegna anticipata ad enti terzi od alla stessa S.A. di una parte funzionale dell'Opera, una volta sottoscritto il relativo "Verbale di completamento", si potrà procedere al Collaudo parziale nel più breve tempo possibile dalla data di completamento della predetta parte dell'Opera e comunque, in caso di consegna a enti terzi, entro i termini previsti nella eventuale convenzione con gli enti terzi medesimi.

La presa in consegna anticipata delle opere oggetto dell'appalto è sottoposta alle modalità e condizioni previste dall'art. 230 DPR 207/2010 "Verbal di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata", da aversi qui integralmente richiamato.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sulle prestazioni, lavorazioni ed opere oggetto dell'appalto, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Il Collaudo parziale

consisterà nella verifica statica delle relative opere e nella constatazione e verifica del completamento dei relativi lavori, della regolare esecuzione degli stessi e della loro rispondenza al Progetto Esecutivo approvato nonché nella identificazione di eventuali vizi e difetti da eliminare.

Il Collaudo parziale ha inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

Il Direttore dei Lavori dovrà presenziare alle operazioni del relativo collaudo alle quali sono ammessi a partecipare anche i tecnici incaricati dagli enti terzi nei confronti dei quali deve essere effettuata la consegna anticipata delle opere soggette al Collaudo parziale.

Ultimate le operazioni di Collaudo ed eliminati eventuali vizi o difetti, la Commissione di Collaudo redigerà il "Verbale di Collaudo parziale" alla presenza dell'esecutore, della Direzione dei Lavori ed eventualmente dei terzi ai quali le opere collaudate devono essere consegnate anticipatamente.

ART. 11

COLLAUDO STATICO

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere sottoposti, oltre alle verifiche di cui al precedente articolo, a Collaudo statico ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i..

Il collaudo statico, secondo quanto previsto dall'art. 102 e dal DPR 207/10, dovrà essere affidato ad uno dei componenti della Commissione di Collaudo nominata dalla S.A. nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 7 della legge 1086/1971 s.m.i. In tale ipotesi il relativo compenso sarà a carico della S.A..

Le prove necessarie al collaudo statico dell'Opera saranno definite dalla Commissione di Collaudo e tutti gli oneri relativi alla loro esecuzione saranno a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 111, comma 1 bis del D. Lgs. 50/2016, aggiunto dal Correttivo: Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo.

Le prove di carico per il Collaudo statico dovranno essere programmate con congruo anticipo. Sarà cura dell'esecutore predisporre tutta la documentazione da sottoporre, oltre che al collaudatore statico, al Direttore dei Lavori, da cui risultino le quantità ed il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare e le modalità di esecuzione delle prove stesse.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il Collaudo statico delle opere o di parti di esse saranno a cura e spese dell'esecutore.

ART. 12

GARANZIE DEL PROGETTISTA

L'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto ha prodotto una Dichiarazione rilasciata in data//___dalla Compagnia (autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea), con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge, qui allegata *sub* lett. " " - contenente l'impegno a rilasciare la polizza di

responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. Detta polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta polizza assicurativa dovrà essere presentata anche in relazione all'operato previsto per il Responsabile Ambientale.

ART. 13

GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (mediante fideiussione bancaria o assicurativa) n.° _____, emessa in data.../.../ da _____, con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la *lett. "*.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016, la detta garanzia cauzionale definitiva è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia cauzionale definitiva di cui all'art. 103, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ha diritto, altresì, di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di reintegrazione inottemperanza al detto obbligo, la reintegrazione è effettuata da *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* a valere sui ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia.

La garanzia fidejussoria, come fornita, prevede espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 codice civile;

la rinuncia all'eccezione di limitazione dell'obbligo fidejussorio al medesimo termine dell'obbligazione principale;

l'operatività della garanzia, a entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia fideiussoria, costituita a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è progressivamente svincolata, ai sensi del comma 5 del citato art. 103, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Tale garanzia fidejussoria cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 14

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore tiene indenne Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. da ogni responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall' *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

A tal fine l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. _____

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rctn.° _____, emessa in data ./ / dalla Compagnia _____ con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. _____.

La copertura assicurativa, ai sensi dall'art. 103, comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 8 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., cui integralmente si rinvia, resta inoltre obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Sulle modalità di prestazione delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, a quanto indicato negli atti della procedura concorsuale, quivi allegati.

ART. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di appalto ai sensi dell'art. 105 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 16

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DEL COTTIMO E DEI SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell'Art. 105 del D. Lgs. n.° 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i subappalti e sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed indipendentemente dal relativo importo é obbligato all'adempimento delle norme contenute nel citato art. 105 del D. Lgs. n.° 50/2016 e s.m.i. cui integralmente si rinvia, come specificato nell'apposito Capo del CSA.

L'Appaltatore, in particolare, potrà attivare i sub-contratti nella misura ed alle condizioni e con i limiti stabiliti dal richiamato CSA, la cui violazione potrà costituire motivo per l'applicazione delle sanzioni e penali dallo stesso disciplinate.

ART. 17

AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa ausiliaria _____(di seguito anche solo "Ausiliaria") si obbliga nei confronti dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento allegato al presente contratto sotto la lett. ____) contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: i) l'Appaltatore e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano

anche nei confronti dell'Ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. ii) Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La violazione dei suddetti obblighi da parte dell'Appaltatore e dell'Ausiliaria costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

La Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

ART. 18

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L'Appaltatore è obbligato ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.

ART. 19

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE — PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI.

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato *sub lett. " ..."* nonché al Piano Operativo di Sicurezza allegato *sub lett. " ..."*, che saranno redatti dall'Appaltatore nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA, cui integralmente si rinvia. L'esecutore, per l'assunzione della manodopera occorrente per l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del Contratto, è tenuto ad osservare ed a far osservare agli eventuali Subappaltatori le norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro nonché le previsioni di eventuali Protocolli sottoscritti dalla S.A. con *le Organizzazioni Sindacali*. L'esecutore si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare agli eventuali Subappaltatori il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché da tutte le norme in materia di tutela, salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Quanto precede, nel caso di cooperative, varrà anche nei rapporti con i soci lavoratori a prescindere da qualsiasi regolamento interno.

I suddetti obblighi vincolano l'esecutore, anche ove questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'esecutore o dei Subappaltatori e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'esecutore è integralmente responsabile, nei confronti della S.A. dell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti o soci lavoratori.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai Protocolli stipulati con le organizzazioni sindacali, precisati nel presente articolo, la S.A. medesima contesterà all'esecutore l'inadempimento accertata, chiedendo contestualmente all'esecutore di comunicare entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta contestazione gli eventuali chiarimenti o le opportune giustificazioni. Decorso tale termine senza che l'esecutore abbia fornito i chiarimenti e/o le giustificazioni richieste ovvero qualora i medesimi siano ritenuti insoddisfacenti per giustificare l'inadempimento addebitata, la S.A., per ciascun inadempimento contestato, potrà procedere ad una detrazione sui pagamenti in acconto fino all'importo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per ciascuno dei predetti inadempimenti, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'esecutore delle somme accantonate ai sensi del presente articolo non sarà effettuato sino a quando questi non presenterà, alla S.A., la documentazione relativa all'avvenuto

accertamento da parte dall'Ispettorato del lavoro che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Resta fermo il diritto della S.A., nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, di valersi sulle garanzie prestate dall'esecutore, con contestuale obbligo del medesimo di procedere alla immediata reintegrazione delle medesime, come indicato al precedente art. 13.

Per le detrazioni e/o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni alla S.A., nè ha titolo al risarcimento dei danni.

Durante il corso dei lavori, la S.A. ha piena facoltà di effettuare controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni disposizione normativa vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e/o di igiene del lavoro.

Le accertate difformità delle misure di sicurezza effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal citato Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché le gravi e ripetute violazioni allo stesso da parte dell'esecutore e/o Subappaltatori comporteranno, previa formale costituzione in mora dell'esecutore le sanzioni di cui leggi in materia.

Costituiscono specifici obblighi dell'esecutore, da ritenersi integralmente compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto:

- a) le attività di orientamento propedeutiche all'assunzione e le attività di formazione in costanza di rapporto di lavoro;
- b) l'accertamento, sulla base dei parametri stabiliti dal C.C.N.L. di categoria, della congruità tra i lavoratori addetti alla realizzazione dell'Opera e l'ammontare della quota lavori da eseguire;
- c) la gestione di correnti relazioni industriali;
- d) l'assunzione di manodopera locale inoccupata nella misura massima possibile, purchè rispondente ai fabbisogni operativi.

Resta salvo, in ogni caso, il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

ART. 20

ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché le

prescrizioni contenute nel richiamato CSA e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i., come aggiornate dalla Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 e nella Delibera C.I.P.E. del 28.1.2015 n. 15

Resta fermo che, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonchè l'attivazione di sub-contratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'Art. 91 comma 6 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011.

La violazione delle suddette prescrizioni potrà costituire motivo per l'applicazione delle sanzioni e penali disciplinate dallo stesso CSA, con il medesimo articolo sopra citato.

Sono fatte salve le specifiche previsioni inserite nei protocolli di legalità applicabili al presente affidamento e disciplinate dal CSA cui integralmente si rinvia.

ART. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione contemplate dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, ivi incluso l'art. 108 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la S.A. risolve il Contratto nei casi di seguito esposti. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della S.A. non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la S.A. dovesse sopportare per fatto dell'appaltatore, in accordo alla casistica di seguito esposta:

a) ipotesi di risoluzione per mancato rispetto della disciplina contenuta negli articoli del CSA riguardanti:

Progetto esecutivo;

Protocolli di legalità;

Approvazione del Progetto esecutivo;

Norme a tutela della sicurezza Codice Etico

Dovere di riservatezza

Tutela dei dati personali

b) qualora durante l'esecuzione del Contratto, la S.A. accerti che il ritardo ecceda un quarto della durata dei lavori o della progettazione esecutiva e dei servizi così come indicati nel presente Contratto;

c) grave inadempimento oppure inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel Capitolato;

d) mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA in materia di subappalto;

- e) reati accertati secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 s.m.i.);
- f) perdita da parte dell'esecutore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, ivi compresa la normativa in materia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità
- g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. come aggiornate dalla delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017, e della Delibera C.I.P.E. del 28.1.2015 n. 15

Nelle ipotesi sopra indicate, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la S.A., previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Direzione dei Lavori, provvederà a contestare all'esecutore a mezzo PEC gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'esecutore dovrà fornire a mezzo PEC alla S.A. entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Ove l'esecutore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della S.A. le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la stessa potrà disporre la risoluzione del Contratto. La S.A. potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la S.A. proceda alla risoluzione del contratto, spetterà all'esecutore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la S.A. avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'esecutore. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la S.A. avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la cui applicazione si intende qui richiamata, si precisa inoltre quanto segue:

- la dichiarazione di risoluzione del Contratto verrà notificata dalla S.A. all'esecutore mediante lettera raccomandata A.R. e la stessa riporterà l'indicazione del termine non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi entro il quale l'esecutore dovrà provvedere alla eventuale riconsegna del Cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del ricevimento della dichiarazione di risoluzione ed all'immissione in possesso della S.A.; in caso di ritardo rispetto

alla data fissata dalla S.A. per la riconsegna e per l'immissione in possesso del Cantiere, l'esecutore e tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista per il mancato rispetto del termine di ultimazione. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata; la penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'esecutore sulla risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso per la S.A. il risarcimento dell'ulteriore danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra;

- la S.A., nel comunicare all'esecutore la determinazione di risoluzione del Contratto, stabilisce, con un preavviso di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti nonché per l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna della S.A.;
- la verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dalla S.A. e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'esecutore;
- nel caso che l'esecutore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni;
- la S.A. ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di Cantiere, le opere provvisorie e i materiali a piè d'opera;
- l'esecutore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che la S.A. non intenda utilizzare;
- lo sgombero del Cantiere da personale, macchinari e attrezzature e a carico dell'esecutore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dalla S.A.;
- qualora l'esecutore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura della S.A. e con onere a carico dell'esecutore;
- la detenzione del Cantiere da parte dell'esecutore successiva alla dichiarazione di risoluzione del Contratto ed alla scadenza del termine assegnato dalla medesima S.A. per la riconsegna del Cantiere sarà qualificata come violenta ovvero occulta ed abiliterà la S.A. ad agire ex art. 1168 e seguenti c.c.;
- oltre a quelli espressamente indicati dal presente articolo, non spetterà all'esecutore alcun altro compenso.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dall'esecutore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna

del Cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del Contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

ART. 22

RECESSO DAL CONTRATTO

La S.A., ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'esecutore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla S.A. tutti gli elaborati progettuali non ancora consegnati e tutti i documenti relativi alle attività acquisitive e/o espropriative nonchè di effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso della stazione appaltante delle aree, immobili e Cantieri, senza ritardo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., decorso il termine assegnato con la detta comunicazione, la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

All'esecutore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, il pagamento dei materiali utili presenti in Cantiere, nonchè il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti fino ai quattro quinti dell'importo del Contratto, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. Ai sensi dell'art. 109, comma 4, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., i materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma 2.

Ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal

direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Al momento del recesso, la S.A. diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva degli elaborati progettuali e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto, sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

Ove il Progetto Esecutivo redatto dall'esecutore comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo complessivo dell'opera di un importo superiore al 10% (dieci percento) del prezzo offerto in sede di gara, la S.A. ha facoltà, di recedere dal Contratto, nonostante che il relativo progetto sia stato approvato da parte della S.A. stessa, e ciò entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'approvazione.

ART. 23

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento competente.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del legale rappresentante dello stesso, ovvero alla data di ricezione delle medesime presso il medesimo domicilio legale.

Le comunicazioni tra il Committente e l'Appaltatore dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana.

Qualora le suddette comunicazioni siano eseguite con modalità difformi da quelle prescritte dal richiamato CSA, saranno improduttive di effetti.

ART. 24

CONTROVERSIE E DISCIPLINA DELLE RISERVE ACCORDO BONARIO

L'esecutore è tenuto a formulare, mediante lettera raccomandata A/R alla S.A., entro e non oltre 30 (trenta) giorni n.c. dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori oneri o danni, indicando con precisione le ragioni dell'istanza e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare dell'eventuale somma richiesta, dettagliando con precisione i

criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo eventualmente gli opportuni documenti giustificativi.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla prima manifestazione del fatto continuativo stesso.

L'esecutore è altresì tenuto, a pena di decadenza, a trascrivere le suddette contestazioni e/o richieste sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (a titolo esemplificativo, un ordine di servizio) successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nei modi e termini previsti dall'art. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010.

A pena di decadenza tutte le riserve che non siano state definite in corso di esecuzione devono essere confermate sul conto finale. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine, non superiore a trenta giorni, stabilito dal responsabile del procedimento nell'invito a prendere cognizione del conto finale ed alla sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 201 D.P.R. 207/2010, o se l'Appaltatore sottoscrive il conto finale senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili e l'esecutore decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

La formulazione della riserva non costituisce atto di messa in mora nei confronti della S.A. nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Qualora, a seguito della formulazione di riserve, con le modalità stabilite nel presente articolo, l'importo del Contratto possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si applicano al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi del citato art. 205 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 D. Lgs. 50/2016 e delle norme applicabili

all'infrastruttura strategica oggetto dell'appalto. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma precedente, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla detta comunicazione del Direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata del medesimo Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori.

Ai sensi del citato art. 205 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Le riserve dell'esecutore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio i cui estremi saranno riportati

negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

Ai sensi dell'art. 205, comma 6 bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente affidamento saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e quello di Roma, esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25

FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto:

- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dal Committente secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 85 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Verona 1 rilasciata il 30/07/2014 e integrata il 16/06/2015;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 26 CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso "Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A." e disponibile in rete sul sito.

ART. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali" (di seguito denominato solo "Codice") si informa che, ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte della S.A., quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantire la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto.

I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo da personale incaricato dal Titolare e/ Responsabile e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale

Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del Codice

Nel rispetto dell'art. 7 "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*" del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- f) Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A* si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova* debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'Appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.*, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c. pertanto in caso di inadempimento, *Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.* si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione espressa con lettera

raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

Luogo, _____Data_____

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A.

l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, l'Appaltatore dichiara di aver preso specifica ed adeguata conoscenza e approva in modo specifico le clausole seguenti relative al presente Contratto:

Luogo, _____Data_____

l'Appaltatore

Allegati:

- A. _____
- B. _____
- C. _____
- D. _____
- E. _____